

1.

Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (O.N.U., New York).

(Estratto)

1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello Statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, ovvero soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limi-

tazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, individualmente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

23. 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana, ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

24. Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

25. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alla cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in casi di di-

occupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti della sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

26. 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

27. 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti dal ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

2.

L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955).

(Estratto)

Titolo I
Diritti e libertà

2. Diritto alla vita. - 1. Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. Non può essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno, eccetto che in esecuzione di una sentenza capitale, pronunciata da un tribunale nel caso in cui un delitto è punito dalla legge con questa pena.

2. La morte non è considerata come data in violazione di questo articolo nel caso in cui fosse deter-

minata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente arrestata;

c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o una insurrezione.

SOMMARIO:

1) Italia condannata per non aver valutato il rischio di mortalità legato ai casi di violenza domestica.

1) Italia condannata per non aver valutato il rischio di mortalità legato ai casi di violenza domestica.

L'Italia è stata condannata per aver violato l'art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tutela il diritto alla vita. Il caso ha riguardato la presunta **mancata adozione da parte delle autorità giudiziarie italiane di misure idonee a tutelare e assistere la ricorrente e i suoi due figli in seguito alle violenze domestiche loro inflitte dal compagno**, sfociate nell'omicidio del figlio di un anno e nel tentato omicidio della donna. La ricorrente si è rivolta alla Corte Europea, ravvisando una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. Per quanto riguarda la censura sollevata ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, la Corte Europea ha rilevato che il quadro giuridico italiano è in grado di fornire protezione preventiva contro atti di violenza in determinati casi. Nel caso di specie, le autorità competenti avrebbero ben potuto applicare delle misure giuridiche e operative idonee a prevenire il rischio (mortale) subito dalla ricorrente e i suoi figli. Tuttavia, i giudici di Strasburgo hanno notato che **tali autorità sono venute meno al loro dovere di condurre una valutazione immediata e proattiva del rischio di reiterazione degli atti violenti commessi nei confronti delle vittime, adottando misure preventive per proteggere gli interessati e censurando definitivamente le condotte delittuose del compagno della ricorrente**. In particolare, i pubblici ministeri sono rimasti passivi di fronte al grave rischio di maltrattamenti della donna e la loro inerzia ha consentito al suo partner di continuare a minacciarla, molestarla e aggredirla nella più totale impunità. Le autorità nazionali erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del rischio reale e imminente per la vita

della ricorrente e dei suoi figli. **Avrebbero quindi dovuto valutare il rischio di ulteriori violenze e adottare misure appropriate e adeguate a proteggerli ma sono venuti meno a tale obbligo, poiché non hanno reagito “immediatamente” così come richiesto, in particolare, nei casi di violenza domestica.** Basandosi sulle informazioni note alle autorità nazionali all'epoca dei fatti secondo cui esisteva un rischio reale e imminente di ulteriori violenze contro la ricorrente e i suoi figli, anche in considerazione dei problemi di salute mentale del suo compagno, la Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano mostrato la necessaria diligenza atteso che non hanno realizzato una reale valutazione del rischio di mortalità legato ai casi di violenza domestica. Non tenendo in debita considerazione l'ampia gamma di misure di protezione direttamente a loro disposizione, le autorità – che avrebbero potuto attuare misure protettive allertando i servizi sociali e psicologici e collocando la ricorrente e i suoi figli in un centro di accoglienza per donne – hanno mostrato poca diligenza nell'impedire le violenze che hanno portato al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio effettivo del figlio di un anno. **Le autorità avrebbero potuto adottare le misure previste dal quadro giuridico italiano indipendentemente dal fatto che ci fosse stata una denuncia o qualsiasi cambiamento nella percezione del rischio da parte della vittima.** Alla luce di ciò che precede, la Corte ha concluso che, non avendo esercitato la diligenza richiesta dal caso di specie, le autorità giudiziarie italiane sono venute meno alle obbligazioni positive derivanti dall'art. 2 della Convenzione nella misura in cui stabilisce che *“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”*. Inoltre, basandosi sull'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 2, la ricorrente ha sostenuto che la mancanza di protezione legislativa e di una risposta adeguata da parte delle autorità alle sue accuse di violenza domestica hanno costituito un trattamento discriminatorio fondato sul sesso. La Corte di Strasburgo ha però sottolineato che i pubblici ministeri non hanno agito con intenti discriminatori nei confronti della ricorrente: una violazione dell'art. 14 si verifica solo in presenza di carenze generali derivanti da una chiara e sistematica incapacità delle autorità nazionali di valutare e affrontare la gravità e la portata del problema della violenza domestica e del suo effet-

to discriminatorio sulle donne. Di conseguenza, le carenze censurate – pur essendo originate da una grave inerzia da parte delle autorità ed essendo illegittime e incompatibili con l'art. 2 della Convenzione – non sono state ritenute di per sé intese ad indicare atteggiamenti discriminatori da parte delle autorità e non hanno costituito violazione dell'art. 14 della Convenzione. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 7 aprile 2022, caso Landi c. Italia (10929/2019)*.

3. Divieto della tortura. – Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

SOMMARIO:

1) Italia condannata per l'inerzia delle autorità di fronte a gravi accuse di violenza domestica.

1) Italia condannata per l'inerzia delle autorità di fronte a gravi accuse di violenza domestica.

L'Italia ha violato l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo cui: *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*. La ricorrente ha rappresentato alla Corte di aver subito **violenze domestiche ad opera del marito a partire dalla loro separazione avvenuta nel 2013**. La donna ha sporto sette denunce tra novembre 2015 e dicembre 2019, sostenendo che suo marito l'ha maltrattata, ha minacciato di ucciderla, l'ha colpita con un casco, ha posizionato dei dispositivi di registrazione nella sua casa, l'ha perseguitata e molestata, si è intromesso illegalmente nella sua vita privata, le ha rubato la posta e ha anche maltrattato i loro tre figli. **Alcune delle denunce presentate dalla ricorrente non sono state prese in considerazione perché i pubblici ministeri hanno riscontrato che non erano sufficientemente dettagliate o che le sue dichiarazioni non erano sufficientemente affidabili.** Il marito è stato rinviato a giudizio solo per aver colpito la ricorrente con un caso da motociclista, provocandole lividi e una distorsione; la prima udienza si è tenuta ad aprile 2021. Dal 2016 pende un procedimento per mancata corresponsione degli alimenti nei confronti dell'uomo. Inoltre, nel procedimento civile per la separazione giudiziale del 2018, anche i servizi sociali hanno sporto denuncia, affermando che i bambini erano in pericolo. La segnalazione è stata aggiunta al fascicolo di un'indagine in corso per reati di furto, diffamazione e mancato rispetto di un'ingiunzione del tribunale in merito al mancato

pagamento degli alimenti, ma non è stata condotta alcuna indagine sul reato di maltrattamenti presumibilmente commessi ai danni dei bambini. L'indagine sulle altre denunce è pendente dal 2016. Basandosi sull'art. 3 (Proibizione della tortura) della Convenzione, la ricorrente ha affermato che le autorità italiane sono state più volte allertate in merito ai maltrattamenti subiti dal marito ma non hanno adottato misure adeguate e appropriate per proteggere lei e i suoi figli, non riuscendo a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica. In merito all'applicabilità dell'art. 3 della Convenzione, la Corte Europea ha rilevato che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente e dai suoi figli sono stati documentati dai carabinieri e dall'ospedale. **Il comportamento minaccioso del marito ha fatto sì che la donna visse nel timore di subire ulteriori e ripetute violenze per un lungo periodo, come attestano le varie denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità giudiziarie. Tuttavia, l'atteggiamento delle autorità, che hanno considerato la situazione come un conflitto tipico caratteristico di alcune separazioni e non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente, hanno contribuito ad aggravare i sentimenti di ansia e impotenza che la donna ha provato a causa dei maltrattamenti subiti.** Tali circostanze hanno superato la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 della Convenzione. Secondo i giudici di Strasburgo, il quadro giuridico italiano è complessivamente adeguato a garantire una tutela contro atti di violenza da parte di privati; le misure legali e operative disponibili, inoltre, forniscono alle autorità competenti una gamma sufficiente di strumenti di protezione, che sarebbero stati adeguati e proporzionati al livello di rischio posto dal caso di specie. Sebbene i carabinieri abbiano svolto un'autonoma, proattiva e completa valutazione del rischio, tenendo debitamente conto del particolare contesto dei casi di violenza domestica, e abbiano chiesto misure di tutela alla luce di un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli, i pubblici ministeri incaricati non hanno mostrato la speciale diligenza richiesta nella risposta immediata alle accuse di violenza domestica addotte dalla ricorrente. **È emerso, infatti, che i rischi di reiterazione della violenza non sono stati adeguatamente valutati o presi in considerazione: tale inerzia ha creato una situazione di impunità che ha portato ad una escalation di violenze domestiche.** Per quanto riguarda il dovere di indagare, la Corte Europea ha sottolineato che è **necessaria una diligenza speciale nel trattare i casi di violenza domesti-**

ca e ha ritenuto che la natura specifica di tale violenza, riconosciuta nel preambolo della Convenzione di Istanbul, debba essere presa in considerazione nel contesto dei procedimenti interni. L'incapacità delle autorità italiane di condurre un'indagine efficace sulle accuse credibili di maltrattamenti e di garantire che l'autore fosse perseguito e punito, ha portato la Corte Europea a concludere che lo Stato convenuto abbia violato il suo dovere di indagare sui maltrattamenti in questione: il modo in cui le autorità nazionali hanno esercitato l'azione penale nel caso si è qualificata come inerzia giurisdizionale e non è stata considerata conforme ai requisiti dell'art. 3 della Convenzione, in violazione dei suoi aspetti procedurali e sostanziali. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 16 giugno 2022, caso De Giorgi c. Italia (23735/2019).*

5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza. - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che nei casi seguenti e per via legale:

a) se è detenuto legittimamente dopo una condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è stato oggetto di un arresto o di una detenzione legittima per inosservanza di una ordinanza emessa, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di una obbligazione prescritta dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti l'autorità giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo;

d) se si tratta della detenzione legittima di un minore, stabilita per la sua educazione controllata o della detenzione disposta al fine di tradurlo avanti l'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione legittima di una persona capace di diffondere una malattia contagiosa, di un pazzo, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legittima di una persona per impedirle di entrare nel territorio clandestinamente o contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, nel più breve tempo e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve

essere, al più presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o liberata durante il corso del procedimento. La concessione della libertà può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà con un arresto o una detenzione ha il diritto di presentare un ricorso davanti a un tribunale, affinché decida in breve tempo sulla legittimità della sua detenzione e ordini la sua liberazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo.

6. Diritto ad un processo equo. – 1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei. Il giudizio deve essere pubblico, ma l'ingresso nella sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità potesse ledere gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:

a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui;

b) disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa;

c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare il difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. – 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.

SOMMARIO:

1) *“Vittimizzazione secondaria”: Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale;*

2) *La mancanza di collaborazione tra genitori separati non esenta le autorità giudiziarie dal rispetto degli obblighi positivi;*

3) *Il mancato riconoscimento delle coppie dello stesso sesso viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare.*

1) *“Vittimizzazione secondaria”: Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale.*

Integra una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, da parte di un'autorità nazionale, la motivazione di una sentenza che, per il linguaggio e le argomentazioni usate, contrasta con gli obblighi positivi degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria. Nel caso di specie, è stata stigmatizzata la **presenza di riferimenti del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente contenuti nella decisione della Corte di Appello di Firenze che ha assolto gli imputati**. La Corte ha premesso che il suo ruolo non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali o di pronunciarsi sulla presunta responsabilità penale degli imputati, bensì quello di determinare se il ragionamento seguito dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati abbia **limitato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò ha comportato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione**. Secondo l'autorità sovranazionale, diversi passaggi della sentenza della Corte di Appello

hanno violato i diritti della ricorrente in quanto gli argomenti e le considerazioni ivi contenuti non sono stati rilevanti per la valutazione della sua credibilità, questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce delle numerose risultanze oggettive del procedimento, né determinanti per l'accertamento dell'eventuale consenso agli atti sessuali oggetto dell'accusa originaria e per la soluzione della controversia. **Gli obblighi positivi a tutela delle presunte vittime di violenza di genere impongono il dovere di tutelarne l'immagine, la dignità e la vita privata, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali estranei ai fatti; tale obbligo è peraltro inerente alla funzione giurisdizionale e nasce dal diritto nazionale oltre che da vari testi legislativi internazionali.** In questo senso, la facoltà del giudice di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio d'indipendenza della giustizia, si trova limitato dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata. La Corte ha pertanto affermato che **il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello nella sentenza in questione hanno veicolato pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e hanno costituito, nonostante il quadro legislativo italiano in materia sia considerato soddisfacente, un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere.** I procedimenti penali e le sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere: è quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando tali forme di violenza ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, formulando commenti colpevolizzanti e giudizi in grado di minare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. In conclusione, pur riconoscendo che le autorità nazionali hanno, nel caso di specie, garantito un'indagine e un procedimento giudiziario rispettoso degli obblighi positivi scaturiti dall'art. 8 della Convenzione, la Corte Europea – disattendendo l'eccezione del Governo italiano relativa alla mancanza dello *status* di vittima della ricorrente – ha dichiarato che i diritti e gli interessi della stessa non sono stati adeguatamente tutelati, dato il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d'appello: le Autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da vittimizze secondarie durante l'intero proce-

dimento, in cui la formulazione della sentenza ha svolto un ruolo molto importante, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 27 maggio 2021, caso J.L. c. Italia (5671/2016).*

2) La mancanza di collaborazione tra genitori separati non esenta le autorità giudiziarie dal rispetto degli obblighi positivi.

La Corte di Strasburgo ha condannato la Russia per una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso ha riguardato l'incapacità delle autorità nazionali russe di garantire i contatti tra il ricorrente e suo figlio. I principi generali relativi agli obblighi positivi che le autorità pubbliche devono rispettare al fine di garantire l'esercizio dei diritti di visita tra genitori non affidatari e figli sono stati sintetizzati nella sentenza Y.U. c. Russia (n. 41354/10, §§ 92-94, 13 novembre 2012). **L'obbligo che impone alle autorità nazionali di adottare misure per facilitare il contatto di un genitore non affidatario con i propri figli dopo il divorzio non è assoluto.** Per tale ragione, al fine di comprendere se vi sia stata una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, è necessario valutare se tali autorità abbiano adottato tutte le misure necessarie per facilitare tale contatto, in base alle circostanze particolari di ciascun caso (si veda anche *Krasicki c. Polonia*, n. 17254/11, §§ 86-87, 15 aprile 2014). Nel caso di specie, per oltre cinque anni dall'adozione della sentenza che ha definito le modalità di svolgimento degli incontri tra il ricorrente e suo figlio, le autorità nazionali hanno cercato di garantire l'esecuzione di quanto stabilito in tale decisione: gli ufficiali giudiziari hanno accompagnato il ricorrente al luogo di residenza del bambino, hanno inflitto sanzioni amministrative alla madre del bambino, hanno recuperato da lei le spese di esecuzione della sentenza e hanno coinvolto varie autorità competenti per facilitare tale esecuzione. Tuttavia, tutti questi sforzi si sono rivelati di scarso impatto sul diritto del ricorrente di mantenere i contatti con suo figlio. Di fatto, egli non è mai stato in grado di comunicare con suo figlio nei termini previsti dalla sentenza in questione. In effetti, il compito dei tribunali nazionali è stato reso difficile dal risentimento della madre del bambino nei confronti del ricorrente e dalla sua riluttanza a consentire il contatto l'uomo e suo figlio. Tuttavia, la mancanza di collaborazione tra genitori separati non è una circostanza che di per sé possa esentare le autorità dai loro obblighi positivi ai

sensi dell'art. 8 della Convenzione. Piuttosto, **tale disposizione impone alle autorità l'obbligo di adottare misure che concilino gli interessi contrastanti delle parti, tenendo sempre presente gli interessi fondamentali del bambino** (cfr. Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 67, 23 giugno 2005). Nel presente caso, gli ufficiali giudiziari avrebbero dovuto comprendere che le sanzioni pecuniarie imposte alla madre del bambino erano inadeguate a migliorare la situazione e, soprattutto, a superare la sua mancanza di cooperazione. Eppure, le autorità nazionali non hanno preso in considerazione altre misure coercitive realistiche nei suoi confronti (cfr. Zelenyev c. Russia, n. 59913/11, § 76, 3 ottobre 2013; Prizzia c. Ungheria, n. 20255/12, § 46, 11 giugno 2013; Hansen c. Turchia, n. 36141/97, § 105, 23 settembre 2003; Pakhomova c. Russia, n. 22935/11, §§ 88-90, 24 ottobre 2013). Dai documenti sottoposti alla Corte Europea non è emerso che **il bambino fosse riluttante a incontrare suo padre, nemmeno in una fase avanzata dell'esecuzione della sentenza che aveva disposto le modalità degli incontri**. Il tempo considerevole durante il quale tale sentenza è rimasta inapplicata ha frustrato i diritti del ricorrente e ha provocato un definitivo allontanamento tra lui e suo figlio. Sebbene delle successive decisioni adottate dalle autorità giudiziarie russe abbiano accertato la mancata tempestiva ed efficace adozione di misure idonee ad eseguire la sentenza che ha disposto le modalità degli incontri tra il ricorrente e suo figlio, i giudici di Strasburgo hanno concluso che non sono state adottate, senza indebito ritardo, tutte le misure che avrebbero potuto essere ragionevolmente predisposte al fine di assicurare l'effettiva esecuzione di tale sentenza. Si è dunque verificata una violazione del diritto del ricorrente al **rispetto della sua vita familiare**, così come garantito dall'art. 8 della Convenzione. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. III, 14 giugno 2022, caso K.Y. c. Russia (5504/2020)*.

3) Il mancato riconoscimento delle coppie dello stesso sesso viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I giudici di Strasburgo hanno condannato all'unanimità la Russia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. I ricorrenti, tre coppie dello stesso sesso, hanno visto respinte le proprie richieste di pubblicazioni di matrimonio dall'Ufficio di Stato Civile in quanto **la legislazione nazionale fa riferimento al matrimonio solo come "unio-**

ne coniugale volontaria tra un uomo e una donna". Avendo adito senza successo le autorità giudiziarie nazionali, ai ricorrenti non è rimasto altro che rivolgersi alla Corte Europea lamentando una discriminazione basata sull'orientamento sessuale. La CEDU – chiamata a verificare se la Russia abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare attraverso la previsione di un quadro giuridico che consenta loro il riconoscimento e la tutela della relazione ai sensi del diritto interno – ha rilevato che **a dette coppie, così come ad altre coppie omosessuali, non è stato legalmente impedito di vivere insieme come una vera e propria famiglia; tuttavia, il diritto russo prevede solo una forma di unione familiare: il matrimonio tra persone di sesso diverso**. Di conseguenza, in assenza di un riconoscimento formale, alle coppie omosessuali è stato impedito di accedere ad alloggi o programmi di finanziamento, di visitare i partner in ospedale, di avere delle garanzie nei procedimenti penali (il diritto di non testimoniare contro il partner) e, infine, di poter succedere al partner deceduto. Da queste circostanze è scaturito un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti e la legge che non ha garantito i bisogni più naturali delle coppie omosessuali, causando loro seri ostacoli quotidiani. I giudici europei hanno preso atto dell'affermazione del Governo russo secondo cui la maggioranza dei cittadini russi disapprova le unioni omosessuali, ma hanno anche specificato che, sebbene il sentimento popolare possa svolgere un ruolo nelle valutazioni che la Corte effettua, lo stesso non può essere invocato per negare l'accesso di una parte significativa della popolazione al diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare: sarebbe incompatibile con i valori fondanti della Convenzione, in quanto strumento di ordine pubblico europeo, se l'esercizio dei diritti ivi previsti da parte di un gruppo minoritario fosse subordinato alla sua accettazione da parte della maggioranza (cfr. *mutatis mutandis*, Alekseyev v. Russia; Bayev and Others v. Russia; Beizaras and Levickas v. Lithuania). **La tutela del "matrimonio tradizionale" prevista dagli emendamenti alla Costituzione russa del 2020 è stato considerato, in linea di principio, un interesse importante e legittimo, in virtù degli effetti positivi che avrebbe nel rafforzamento delle unioni familiari;** secondo la CEDU, però, **il riconoscimento formale delle unioni omosessuali non comporterebbe alcun rischio per il matrimonio tradizionale non impedendo alle coppie di sesso diverso di con-**

trarlo, né di godere dei benefici derivanti dallo stesso. Alla luce di quanto sopra, non è stato individuato alcun interesse sociale prevalente rispetto al quale bilanciare gli interessi dei ricorrenti e, inoltre, lo Stato convenuto non ha giustificato la mancanza di strumenti legali che permettessero loro di ottenere il riconoscimento formale della loro relazione. La Russia, in considerazione del suo specifico contesto sociale e culturale, non ha sfruttato il margine di apprezzamento che gli Stati Membri hanno nella scelta della forma più appropriata di riconoscimento di unioni tra coppie omosessuali: concedere a questi l'accesso al riconoscimento formale dello *status* di coppia in una forma diversa dal matrimonio non sarebbe in conflitto con la concezione tradizionale del matrimonio prevalente in Russia o con le opinioni della maggioranza cui il Governo ha fatto riferimento; dette opinioni, infatti, contrarie solo ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, non precludono l'esistenza di altre forme di riconoscimento legale che potrebbero esistere. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. III, 31 luglio 2021, caso Fedotova e altri c. Russia (40792/10+2).*

9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

– 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimento di riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà di altri.

10. Libertà di espressione. – 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.

Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un regime di autorizzazioni.

2. L'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni,

previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

11. Libertà di riunione e di associazione. – 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione ivi compreso il diritto di fondare con altri sindacati e iscriversi a sindacati per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Il presente articolo non impedisce che legali limitazioni vengano poste all'esercizio di questi diritti da organi delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

12. Diritto al matrimonio. – A partire dall'età maritale, l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di questo diritto.

14. Divieto di discriminazione. – Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione.

SOMMARIO:

1) Il rapporto madre-figlio non prevale su quello padre-figlio.

1) Il rapporto madre-figlio non prevale su quello padre-figlio.

La Grecia ha violato gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte della Grecia. Le due disposizioni tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita familiare e il divieto di discriminazione. Il caso ha riguardato il procedimento per la determinazione giudiziale della paternità della figlia del ricorrente che

ha lamentato la mancata opportunità, da parte del diritto interno, di riconoscere volontariamente la paternità, limitando conseguentemente la sua responsabilità genitoriale. A suo avviso, tale responsabilità sarebbe stata "piena" solo se volontariamente riconosciuta e una determinazione giudiziaria non gli avrebbe consentito di esercitarla, a meno che entrambi i genitori non fossero d'accordo in tal senso. La Corte Europea ha osservato che, all'esito del test del DNA, il ricorrente ha cercato di far riconoscere volontariamente la sua paternità. **Il diritto interno, tuttavia, non gli ha consentito di esercitare la responsabilità genitoriale nonostante l'interesse superiore della bambina;** né gli è stato possibile ottenere un'ingiunzione del tribunale per superare la negazione del consenso della madre alla responsabilità genitoriale condivisa, atteso che la donna non ha mai negato che il ricorrente fosse il padre della bambina. **I giudici di Strasburgo non hanno condiviso l'argomentazione avanzata dal Governo greco secondo cui il rapporto madre-figlio è diverso dal rapporto padre-figlio:** sebbene ciò possa essere vero in alcuni casi specifici, ciò non potrebbe comunque giustificare l'automatica privazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente. Infatti, la Corte Europea ha sottolineato che l'articolo 1515 del Codice civile greco è stato modificato nel 2021 e attualmente prevede che i giudici nazionali possano consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte del padre di un figlio nato fuori dal matrimonio, su sua istanza, ove ciò sia necessario per tutelare l'interesse superiore del bambino. Pertanto, la responsabilità genitoriale non è più attribuita automaticamente alla sola madre. Dunque, pur tenendo conto dell'ampio margine di valutazione delle autorità nazionali in materia di responsabilità genitoriale, la Corte ha ribadito la sua precedente conclusione secondo cui le decisioni devono basarsi esclusivamente sull'interesse superiore del bambino e devono essere

sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori. Nel caso di specie, **il Governo greco non ha adeguatamente spiegato perché fosse necessario, all'epoca dei fatti, che il diritto interno prescrivesse una tale disparità di trattamento tra i padri e le madri dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli nati nel matrimonio.** Conseguentemente, in merito alla presunta discriminazione subita dal ricorrente, la Corte ha concluso che non vi è stato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'esclusione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'uomo e l'obiettivo di tutelare l'interesse superiore dei figli nati fuori dal matrimonio. Ciò ha costituito una violazione dell'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 8. La corte ha inoltre precisato che **nelle cause concernenti il rapporto di una persona con il proprio figlio sussiste il dovere di esercitare una diligenza eccezionale,** a causa del rischio che il trascorrere del tempo possa sfociare in una definizione *de facto* della questione. **Tale dovere assume maggiore efficacia e rilevanza nei casi che, come quello di specie, riguardano il riconoscimento della paternità.** Il procedimento interno è iniziato il 18 gennaio 2007 e si è concluso il 25 aprile 2016, estendendosi quindi per nove anni e quattro mesi, per tre gradi di giudizio. Le argomentazioni del Governo greco non hanno sufficientemente giustificato tale ritardo e la Corte ha ribadito che, in casi di questo tipo, sussiste sempre il pericolo che un eventuale ritardo procedurale sfoci nella determinazione di fatto della controversia. Pertanto, tenuto conto dell'obbligo positivo di esercitare una diligenza eccezionale in tali casi, è stato accertato che il lasso di tempo trascorso non poteva essere considerato ragionevole, in violazione del diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione. * *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 30 giugno 2022, caso Paparrigopoulos c. Grecia (61657/16).*